

Reg. n.

C O M U N E D I M I S A N O A D R I A T I C O
Provincia di Rimini

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO - CODICE CIG 8320413E01

L'anno duemilaventi (2020), addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

T R A

il Comune di Misano Adriatico, Codice Fiscale/P. IVA n. 00391260403 nella persona del Dott. Agostino Pasquini, nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del settore Amministrazione Generale del Comune di Misano Adriatico, con sede in Via Della Repubblica n. 140, domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.c) del T.U. n. 267/2000;

E

l'operatore economico _____ con sede in _____ Via _____ C.F.: _____, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ legittimato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 04/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica;
- con determinazione dirigenziale n. 386 del 16.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva avviata la procedura aperta per l'individuazione del contraente cui affidare l'appalto del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di Misano Adriatico e frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico, le scuole secondarie di 2° grado della Regione Emilia Romagna e il Centro Estivo comunale;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato alla ditta..... con sede in _____, per aver presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa per il corrispettivo di Euro..... (diconsi euro _____/_____) al netto del ribasso del _____% sull'importo a base d'asta di Euro 22,00 (ventidue/00);

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Misano Adriatico, di seguito denominato anche “Stazione Appaltante”, affida all'Impresa _____, che accetta, l'appalto relativo alla gestione del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili certificati residenti nel Comune di Misano Adriatico e frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo statale di Misano Adriatico e le scuole secondarie di 2° grado della Regione Emilia Romagna.

L'appalto comprende altresì le attività di supporto nel periodo estivo (Centro Estivo comunale durante i mesi di luglio e agosto)

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto del Capitolato Speciale d'appalto che, pur non allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, documenti depositati agli atti del Comune, che si considerano anch'essi parti integranti e sostanziali del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Misano Adriatico e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico e le scuole secondarie di 2° grado della Regione Emilia Romagna. L'appalto comprende altresì il servizio di supporto educativo durante il periodo estivo per i bambini/ragazzi con disabilità frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico e iscritti al Centro Estivo comunale durante i mesi di luglio e agosto

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici e precisamente per gli aa.ss. 2020/21 – 2021/22.

Al termine del contratto potrà essere esercitata l'**opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici** (2022/23 e 2023/24), agli stessi prezzi, patti e condizioni, a decorrere indicativamente dal 1° settembre dell'anno 2022 e fino al 31 agosto 2024. L'opzione di rinnovo per due anni scolastici successivi alla scadenza sarà valutata al termine della durata prevista, principalmente in base al buon svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed inoltre valutando anche eventuali modifiche del quadro normativo vigente.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga del contratto in essere ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, per la durata di un anno scolastico.

Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate all'Appaltatore da parte del Settore Pubblica Istruzione e Politiche giovanili.

Si richiama, altresì, l'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto in merito all'operatività dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici relativamente alle modifiche in corso di esecuzione del contratto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Con il presente contratto si affidano i servizi di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di Misano Adriatico per un prezzo orario pari ad Euro _____, iva esclusa – Euro _____ iva inclusa.

Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo di durata biennale è stabilito in Euro _____ (euro...../00=) oltre ad IVA per un totale complessivo pari ad Euro _____ = (IVA compresa).

Il corrispettivo mensile si determina in base al numero delle ore effettivamente prestate dagli Educatori e al costo orario del servizio, come da offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del Servizio, dato atto che, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti richiamati.

L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto hanno la funzione di facilitare l'accesso al sistema scolastico degli alunni e concorrere ad assicurare il loro benessere all'interno delle strutture scolastiche.

Il servizio ha la finalità di promuovere l'accesso e l'inclusione attraverso l'assegnazione alle scuole di personale adeguatamente preparato per curare gli aspetti educativi, assistenziali nonché l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni certificati.

Obiettivi specifici del servizio sono:

- sostenere i processi di inserimento e di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, favorendone la permanenza e la frequenza scolastica;
- contribuire nel sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità;
- perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi socio sanitari dell' AUSL Romagna attraverso la collaborazione interprofessionale;
- garantire per ogni alunno la cogestione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un costante lavoro di equipe nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica dei progetti educativi;
- attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, etc...) per favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- sostenere l'autonomia personale, l'integrazione nel gruppo classe, la relazione e il supporto alla costruzione dell'identità dell'alunno;
- garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore dell'Attività di Supporto Educativo-Assistenziale.

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno svolgersi attraverso l'attuazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze dell'alunno e dello studente e più precisamente:

- 1) all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
- 2) allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole sociali;
- 3) allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e di regole, della risoluzione dei problemi.

ART. 7 - LUOGHI E RECAPITI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di supporto educativo-assistenziale devono essere erogate a favore di minori diversamente abili certificati e iscritti presso le seguenti strutture:

- Scuola infanzia statale "Il Giardino Magico" e "Arcobaleno"
- Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano A.
- Scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano A.
- Scuole secondarie di 2° grado della Regione Emilia Romagna

Il servizio dovrà altresì essere svolto presso il Centro Estivo comunale, che si svolge presso i locali della Scuola primaria Colombo

ART. 8 – PERSONALE

L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'Appaltatore che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici indicati all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore deve provvedere al servizio avvalendosi di personale proprio dipendente o di propri soci cui sia applicato comunque un contratto di lavoro subordinato.

L'appaltatore dovrà assicurare personale con qualifica almeno di Educatore, anche se senza titolo specifico, comunque riconducibile alla categoria/area D1 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti al servizio.

Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte della Ditta in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.

Per effetto della stipula del presente contratto d'appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra il Comune di Misano Adriatico ed il personale dell'Appaltatore.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà segnalare immediatamente e per iscritto al settore Pubblica Istruzione del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

E' fatto divieto, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, di subappaltare, in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente appalto.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il

Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'Appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.

La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dai progetti, il Comune procederà ai sensi dei successivi artt. 14 e 15.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le seguenti indicazioni:

- il riferimento al codice CIG
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (MKSYKI) e la sua denominazione: Comune di Misano Adriatico

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23.12.2014 "SPLIT PAYMENT"

L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

ART. 11 - TRACCI ABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune di Misano Adriatico entro 7 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del Gestore, i signori: _____ in qualità di _____ e _____ nato a _____, codice fiscale _____, i quali sono autorizzati ad operare sul conto di seguito indicato.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso Banca _____ filiale _____, ovvero su altro conto bancario o postale dedicato ovvero mediante accredito su altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'Appaltatore a questa Stazione appaltante, unitamente alle complete generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto stesso, se diverso da quanto indicato al precedente comma 3, entro 7 gg dall'accensione del medesimo conto dedicato.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 - RAPPORTO TRA LE PARTI

L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata sulla scorta dell'orario di presenza degli educatori impiegati nel servizio stesso.

Il Comune di Misano Adriatico, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di gara e approvato dalla Stazione Appaltante.

ART. 13 - SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 è _____

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) è _____

ART. 14 – PENALI

L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art. 18 del capitolato speciale. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento, ai sensi dell'art. 11 lett. D) del Capitolato Speciale d'appalto.

Il Servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. A seguito dell'emissione del certificato di conformità finale si procederà alla svincolo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 17.

Con riferimento alla verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni contrattuali a carattere continuativo, la verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile coincidente con l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione del pagamento di ciascuna fattura mensile.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva di importo pari ad **euro _____ = (Euro _____/00=)**, pari al **10 per cento dell'importo complessivo del contratto**, mediante fidejussione assicurativa rilasciata dalla _____ (Agenzia di _____), in data _____, con polizza n. _____.

La garanzia fideiussoria ha validità fino alla scadenza del contratto e sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

ART. 18 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia.

Il Comune di Misano non risponde pertanto dei danni a cose e/o persone derivanti dall'attività svolta dall'appaltatore o dall'uso dei beni affidati all'Impresa. L'impresa esonera espressamente il Comune di Misano Adriatico da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 10 lett. C) del capitolato speciale d'appalto, polizza RCT/RCO n. _____ del _____ emessa dalla Compagnia _____ (Agenzia _____).

ART. 19 – PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al **Protocollo** di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

L'appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta n. 179 del 19.12.2013

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Il contratto dovrà essere eseguito dall'appaltatore nel rispetto di quanto offerto e di quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le **condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi** di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra il Servizio Pubblica Istruzione del Comune acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 20 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella Dichiarazione di conformità allegata al presente contratto, che deve essere sottoscritta dall'appaltatore (Allegato 1 "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi")

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Misano Adriatico.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Art. 24 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SOPRAGGIUNTE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Misano Adriatico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica.

ART. 25 – VARIAZIONE DEGLI ASSETTI SOCIETARI

Ai sensi della nuova normativa antimafia (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), l'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni eventuale variazione degli assetti societari, in particolare, trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale

dell'Appaltatore, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 dello stesso Decreto.

ART. 26 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

p. Il Comune di Misano Adriatico _____ (*firmato digitalmente*)

p. L'Impresa appaltatrice _____ (*firmato digitalmente*)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli:

- ART. 4 – Corrispettivo
- ART. 9 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore
- ART. 10 – Modalità di pagamento
- ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 13 – Sicurezza
- ART. 14 – Penali
- ART. 15 – Risoluzione del contratto
- ART. 18 – Danni e responsabilità civile
- ART. 21 – Domicilio legale
- ART. 22 – Controversie
- ART. 23 – Spese contrattuali
- ART. 24 – Divieto di pantouflage – Clausola Consip

(luogo e data) _____

(firma) _____

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. Sociale "La Cordata Inclusione & Cittadinanza Attiva" dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".